

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

BANCA DEL TEMPO – “Vivere il Tempo” di

Cernusco Sul Naviglio

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Denominazione - Sede – Durata

1/a) – Denominazione

L'Associazione di promozione sociale "Banca del Tempo – Vivere il Tempo" di Cernusco sul Naviglio (Milano) più avanti chiamata, per brevità, *Associazione*, si configura quale Associazione di Promozione Sociale, ai sensi degli artt. 35 e seguenti del Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, entro i limiti della LR 1/2008 capo III e degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di attività sociale.

L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo **APS-ETS** nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo questo acronimo viene inserito negli atti, nella corrispondenza ed in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.

2/a) - Sede

L'Associazione elegge la propria Sede Legale e di Rappresentanza nei locali della Biblioteca Civica di Cernusco sul Naviglio – Via Cavour 51 e la propria Sede Operativa in Via G. Minzoni, 4 Cernusco S/N. Ove se ne ravvisi la necessità, è data facoltà al Consiglio Direttivo di trasferire le Sedi Sociali o di aprire altre sedi secondarie previa deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

I trasferimenti di Sede andranno segnalati, con tempestività, agli Enti presso cui l'Associazione è iscritta. Le variazioni di Sede Sociale non comportano modifica statutaria.

3/a) - Durata

L'Associazione si intende costituita a tempo illimitato.

Articolo 2 – Scopi e Finalità dell'Associazione

1/b) L'Associazione è apolitica e aconfessionale; ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti e dei doveri di tutti gli Associati.

1/b/bis) In attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18, e 118, quarto comma, della Carta Costituzionale, l'associazione concorre a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cultura e di cittadinanza attiva e di coesione favorendo la partecipazione, l'inclusione ed il potenziale di crescita delle persone.

1/b/ter) L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività

d'interesse generale sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati. Il tutto, in conformità dell'art. 5, punto w) del D. lgs. 117/2017.

2/b) L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. L'Associazione opera con l'intento di valorizzare il tempo di ciascun Associato considerando paritarie tutte le prestazioni scambiate e stimolando le attitudini personali. Essa opera per fini di solidarietà e impegno civile basati sul reciproco scambio e si propone, attraverso un migliore e razionale utilizzo del tempo, di offrire ai Soci e anche a terzi, idonei ed efficienti servizi orientati al miglioramento delle loro esigenze sociali, culturali, sportive e ricreative.

3/b) L'Associazione, perseguendo fini di utilità sociale nei confronti degli Associati o di terzi, non si propone finalità di lucro, si avvale prevalentemente dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri Soci e riunisce i cittadini che lo vogliano, a perseguire gli obiettivi enunciati dal presente Statuto al successivo art. 3.

3/b/bis) L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati. Ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

4/b) L'unità di misura degli scambi tra Soci è rappresentata in "valuta tempo" impiegato nel dare e nel ricevere e non "in denaro": un'ora di tempo impiegato ha valore unicamente di un'ora, a prescindere dal contenuto professionale e specialistico della prestazione offerta/ricevuta.

5/b) Nello svolgere i servizi prescelti, i Soci si assumono in proprio tutte le responsabilità derivanti da eventuali infortuni, responsabilità civile verso terzi, ecc. Nel caso di attività svolte attraverso convenzioni con Enti pubblici la copertura assicurativa è elemento essenziale della collaborazione ed i relativi oneri sono da intendersi a completo carico dell'Ente con il quale viene stipulata la convenzione.

6/b) L'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo e delibera dell'Assemblea dei Soci, potrà aderire ad altri organismi nazionali ed esteri aventi scopi analoghi, complementari o comunque connessi ai propri e partecipare a Consorzi e Cooperative finalizzati ad uno o più attività utili al soddisfacimento delle esigenze degli Associati. Potrà inoltre esercitare il suo mandato e la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale, europeo ed internazionale.

Articolo 3 - Oggetto e Obiettivi primari dell'Associazione

Per conseguire le finalità di cui al presente articolo, l'Associazione opererà nel rispetto dell'art. 5 – comma 1 del D. Lgs. 117/2017 (Codice Terzo Settore) e dell'art. 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53. In particolare: gli aspetti tematici e le finalità prioritarie dell'Associazione espresse al precedente art.

2 sono da perseguire attraverso la:

- promozione degli scambi di servizi e saperi finalizzati alla soddisfazione di esigenze pratiche, di arricchimento culturale ma soprattutto all'ampliamento delle relazioni sociali;
- valorizzazione di competenze, talenti e conoscenze a sostegno di percorsi formativi e di crescita culturale;
- formazione ed organizzazione di momenti e spazi di incontro, di comunicazione, di scambio intergenerazionale ed interculturale all'interno di un corretto tessuto di relazioni;
- promozione di continui e profondi rapporti interpersonali tra individui che potrebbero avere bisogno di aiuto reciproco;
- divulgazione di una cultura che aiuti ad essere maggiormente sensibili ai bisogni degli altri attraverso la crescita ed il rafforzamento di appropriati ed onesti valori sociali.
- attuazione di convenzioni con gli Enti Locali o altri Enti Pubblici per lo studio, la ricerca e altre iniziative tese a promuovere lo scambio come strumento di integrazione.
- L'Associazione, a norma dell'art. 6 del Codice Terzo Settore, potrà mettere in atto attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale.

L'Associazione, mediante specifiche deliberazioni potrà:

- somministrare alimenti e bevande ai sensi dell'art. 31, comma 2 della L. 383/2000 in occasione di particolari manifestazioni;
- esercitare, in via occasionale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale quali iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento. Tali eventi occasionali andranno gestiti in completa osservanza dei dettami amministrativi e fiscali vigenti;
- svolgere altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

Articolo 4 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. Assemblea dei Soci
2. Consiglio Direttivo
3. Presidente
4. Vice Presidente
5. Tesoriere

Tutte le cariche elettive sono prestate a titolo personale e gratuito.

Eventuali spese di servizio documentate potranno essere rimborsate solo previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

TITOLO II

SOCI

Articolo 5 – Associati - Criteri per l'ammissione e motivi di esclusione

Associati sono tutti coloro che, persone fisiche e persone giuridiche, partecipando regolarmente alle loro realizzazioni. Non esiste alcun limite al numero di iscritti all'Associazione.

- la domanda di ingresso al Sodalizio verrà vagliata senza alcuna discriminazione di genere, politica, etnica, religiosa o razziale. Lo stesso principio è imperante tra i già iscritti;
- L'ammissione a Socio avviene su domanda scritta dell'aspirante il quale dovrà impegnarsi a rispettare il presente Statuto e ad osservare i regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Avverso l'eventuale rifiuto della domanda è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci;
- La domanda di iscrizione all'Associazione da parte di persone giuridiche e di altre Associazioni deve essere validata dal legale rappresentante di queste ultime e deve indicare la persona delegata di riferimento;
- La qualifica di Socio si acquisisce nel momento stesso del rilascio della tessera sociale;
- La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte;
- Le dimissioni da Socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione da Socio sarà deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea dei Soci nei confronti del Socio che:

- arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- si renda moroso nel versamento della quota associativa.

Il provvedimento di esclusione diventa operativo dal momento della cancellazione dal Libro Soci.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate per iscritto ai Soci interessati dal provvedimento.

La perdita della qualifica di Associato comporta la decadenza immediata da eventuali cariche ricoperte all'interno e/o all'esterno dell'Associazione con contestuale revoca di procure o deleghe.

Articolo 6 - Diritti e Doveri degli Associati

I Soci hanno il diritto di:

- eleggere gli Organi Sociali e di essere eletti negli stessi;
- esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione e modifica dello Statuto, dell'Atto Costitutivo e degli eventuali regolamenti;

- partecipare alle assemblee con diritto di voto;
- essere informati e aver accesso ai controlli stabiliti dalle Leggi, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- accedere alla visura di atti e registri dell'Associazione; esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.
- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.

I Soci hanno il dovere di:

- osservare i dettami dello Statuto, del regolamento interno e di ogni altra deliberazione assunta dagli Organi Sociali;
- mantenere un comportamento morale in linea con i principi dell'Associazione;
- corrispondere la quota associativa nei tempi e nei termini stabiliti.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo7 – Assemblea dei Soci e sua costituzione

L'Assemblea dei Soci rappresenta il massimo Organo dell'Associazione perché composta da tutti i Soci che deliberano democraticamente sui temi in discussione con le maggioranze di cui all'articolo 9 del presente Statuto ed in armonia con i dettami del Codice Civile.

L'Assemblea dei Soci viene convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci. La convocazione deve essere formalizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della Sede Sociale almeno venti giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà essere recapitato ad ogni Socio mediante invio di lettera o, in alternativa, e-mail o fax con un anticipo di almeno 15 giorni rispetto alla data fissata per l'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve obbligatoriamente contenere i seguenti elementi essenziali:

- Ordine del Giorno con analisi degli argomenti posti in discussione;
- Luogo in cui si terrà l'Assemblea;
- Data e Ora d'inizio dei lavori;

Deve inoltre indicare, qualora la prima convocazione andasse deserta o non raggiungesse il numero legale di presenze richieste per la costituzione:

- Data, Ora e Luogo di seconda convocazione.

In difetto anche di un solo elemento sostanziale la convocazione si intende nulla e priva di effetto.

Il diritto di voto, nelle Assemblee dei Soci spetta a tutti gli Associati presenti fisicamente o rappresentati per delega.

Ogni Associato potrà farsi rappresentare, previo rilascio di delega scritta, da altro Associato di sua fiducia. Ogni Associato può essere portatore di un massimo di due deleghe.

Le Assemblee vengono convocate su indicazione deliberata dal Consiglio Direttivo oppure su richiesta scritta, con le indicazioni dei temi da trattare, da almeno un decimo degli Associati. In questo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea, competente a svolgere le funzioni indicate nell'art. 25, comma 1 del D. lgs. 117/2017 e come previsto dall'art. 20 del codice civile, viene costituita almeno una volta all'anno ed entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

1. L'Assemblea ordinaria dei Soci, **in prima convocazione**, è regolarmente costituita allorché siano presenti o rappresentati per delega tanti Soci che rappresentino i due terzi degli iscritti sul Libro Soci.
2. L'Assemblea ordinaria dei Soci, **in seconda convocazione**, è regolarmente costituita qualora siano presenti o rappresentati per delega almeno un terzo degli iscritti sul Libro Soci. La seconda convocazione è regolarmente formalizzata se costituita ad almeno un giorno dalla prima convocazione.
3. L'Assemblea, quando regolarmente costituita, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.
4. I dibattiti e le decisioni dell'Assemblea debbono essere verbalizzati in apposito registro redatto a cura del Segretario preventivamente nominato dall'Assemblea ad inizio seduta. Il verbale dell'Assemblea dovrà essere validato dal Segretario oltreché dal Presidente.
5. Le delibere assembleari devono essere pubblicate, a cura del Segretario, mediante affissione del relativo verbale all'Albo della Sede.

Articolo 8 – Assemblea ordinaria dei Soci – Decisioni di competenza

L'Assemblea ordinaria dei Soci ha la competenze di:

- approvare il Bilancio consuntivo e preventivo annuale e la relazione dell'attività svolta;
- eleggere i propri rappresentanti in seno agli organi sociali determinandone il numero;
- deliberare su tutti gli argomenti attinenti la gestione operativa dell'Associazione esprimendosi, a maggioranza, su temi sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approvare i necessari regolamenti;
- ratificare l'esclusione dei Soci;
- proporre nuove iniziative indicando modalità e supporti organizzativi;
- delegare il Consiglio Direttivo ad attuare tutte le azioni necessarie al raggiungimento di obiettivi specifici.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese con le maggioranze previste dal codice

civile. Le votazioni sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone o in specifici e ben determinati casi in cui l'Assemblea, a maggioranza, lo ritenga utile per motivi di opportunità.

Articolo 9 – Assemblea straordinaria dei Soci – Costituzione - Decisioni di competenza

La convocazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci deve avvenire rispettando le stesse formalità previste dall'art. 8 del presente Statuto.

- ***In prima convocazione*** l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- ***in seconda convocazione*** valgono le regole attuate per l'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea straordinaria:

1. delibera sulle modificazioni statutarie;
2. delibera sullo scioglimento dell'Associazione, ne determina le modalità, nomina i liquidatori e fissa i poteri loro concessi. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. L'eventuale patrimonio, dedotte le passività, dovrà essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di utilità sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai Soci.

Articolo 10 - Consiglio Direttivo – Composizione - Compiti

I responsabili degli organi di amministrazione dell'associazione sono eletti dall'assemblea dei soci e scelti tra le persone fisiche associate.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed ha l'obbligo di redigere il Bilancio annuale.

Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti eletti tra gli Associati.

Il Consiglio Direttivo, al suo interno, elegge:

1. il Presidente
2. il Vice Presidente
3. il Segretario
4. il Tesoriere

Il Consiglio Direttivo dura in carica **tre anni** ed è rieleggibile. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi su convocazione del Presidente e, comunque, ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei componenti. In caso di parità di voti non si potranno disporre decisioni e la consultazione sarà dichiarata nulla. Non sono previste deleghe.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti medesimi ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

In particolare il Consiglio Direttivo provvederà a:

- dare attuazione alle delibere assembleari;
 - curare gli aspetti contabili/amministrativi/fiscali anche mediante la gestione delle scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D. Lgs. 117/2017. Nel caso in cui l'associazione svolga attività diverse da quelle ex art.5 e previste negli ultimi tre capoversi dell'art. 3 del presente statuto, la relazione di missione dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.
 - gestire e predisporre il documento di sintesi sotto forma di Bilancio da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
 - disciplinare l'andamento delle attività anche mediante l'emanazione di regolamenti interni. I regolamenti interni deliberati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo disciplinano, in armonia con il presente Statuto, aspetti minori inerenti le attività correnti della Associazione.
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
 - deliberare in tema di ammissione, recesso ed esclusione di Associati;
 - eleggere al suo interno i responsabili di eventuali commissioni di lavoro o di settori interni in cui si articola la vita dell'Associazione;
 - compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione, in attuazione degli scopi statutari e dei programmi deliberati dall'Assemblea dei Soci;
 - proporre all'Assemblea dei Soci le eventuali modifiche da apportare allo Statuto e/o all'Atto Costitutivo.
 - Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.
1. La convocazione del Consiglio Direttivo deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nei locali della Sede sociale almeno otto giorni prima dell'adunanza e mediante invio di lettera o e-mail o fax da spedire almeno otto giorni prima dell'adunanza, con indicazione dell'Ordine del Giorno, del Luogo, Data e Orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso la convocazione è da ritenersi nulla con la sola eccezione di adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo e che quindi sono considerate valide a tutti gli effetti.
 2. In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, il Consiglio provvede a sostituirli nel più breve tempo possibile seguendo l'ordine della graduatoria dei non eletti. Qualora venga a mancare la metà dei membri del Consiglio e non sia disponibile la lista dei non eletti l'Assemblea deve provvedere ad eleggere un nuovo Consiglio.
 3. I verbali delle proprie sedute, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Articolo 11 - Presidente

1. Il Consiglio Direttivo, tra i suoi membri elegge, a maggioranza assoluta, il Presidente che resta in carica tre anni ed è rieleggibile per due mandati.
2. Il Presidente è il Rappresentante Legale dell'Associazione con tutte le attribuzioni di responsabilità che ne derivano. Al Presidente è attribuito tutto il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo salvo chiedere ratifica dei provvedimenti adottati allo stesso Consiglio che dovrà obbligatoriamente convocare in apposita riunione entro 10 giorni dall'assunzione delle decisioni.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo curando l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Le mansioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, vengono provvisoriamente espletate dal Vice Presidente ivi compresa la rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi.
5. In caso di dimissioni del Presidente spetta al Vice-Presidente convocare, entro 30 giorni, il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente

TITOLO IV

PATRIMONIO E BILANCIO

Articolo 12 - Entrate dell'Associazione.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi da realizzarsi o realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, **svolte in maniera marginale, non continuativa e sussidiaria** ma comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- entrate derivanti da **iniziative promozionali saltuarie** finalizzate al proprio finanziamento, quali eventi e/o finalizzate sottoscrizioni;

- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I contributi degli Associati sono costituiti dalle quote di iscrizione annuale e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Tutte le risorse patrimoniali ed economiche sono indirizzate al conseguimento delle finalità previste dallo Statuto. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi ed ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.

Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d. lgs. 117/2017 è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Articolo 13 - Bilancio

1. Il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione è il documento di sintesi annuale con periodo di riferimento primo gennaio 31 dicembre di ogni anno. Il conto consuntivo contiene, raggruppate per tipologia, tutte le entrate e le uscite sostenute e riguardanti il periodo in esame.
2. Il Bilancio di previsione evidenzia la stima di spese e di entrate ipotizzate per l'esercizio successivo.
3. Il rendiconto economico finanziario, depositato presso la Sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea, può essere liberamente visionato da ogni Associato che ne faccia richiesta.
4. La stesura del Bilancio è a cura del Consiglio Direttivo mentre l'approvazione è riservata all'Assemblea Ordinaria dei Soci che si esprime con le maggioranze previste dal presente Statuto.
5. Il Bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere approvati entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14 - Divieto di distribuzione utili

Durante la vita dell'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività dell'Associazione o previa delibera dell'assemblea, in favore degli scopi previsti dallo statuto.

Articolo 15 - Libri sociali

Presso la Sede dell'Associazione sono conservati i seguenti Libri sociali obbligatori:

- Bilanci di esercizio degli ultimi dieci anni corredati di relativa documentazione;
- Bilancio di esercizio e relativa documentazione;
- Libro verbali Assemblea;
- Libro verbali Consiglio Direttivo;
- Libro Soci.

Tutti i Soci possono prendere visione dei Libri sociali e, a loro spese, chiederne copia.

Articolo 16 - Revisione dello Statuto

La revisione e/o le modifiche all'Atto Costitutivo e al presente Statuto devono essere approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti come previsto all'art. 10 del presente documento.

Articolo 17 - Scioglimento o estinzione dell'Associazione

Lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati da apposita Assemblea straordinaria come previsto all'art. 10 del presente documento.

In caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuale, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D. lgs. 117/2017 - qualora istituito e salvo diversa destinazione imposta dalla legge - sarà devoluto ad altro Ente del Terzo Settore avente analoga natura giuridica e analogo scopo e che sarà individuato dall'Assemblea che ha anche il compito di nominare il liquidatore. A norma dell'art. 9 comma 1 del D. lgs. 117/2017 il liquidatore, nel caso in cui l'Assemblea non individui l'Ente a cui devolvere il patrimonio residuo provvederà a devolvere il patrimonio residuo alla Fondazione Italia Sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili o riserve a persone fisiche.

Articolo 18 – Controversie

Le controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione ed i Soci, ovvero tra i Soci stessi, saranno rimesse ad un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri che giudicheranno ex bono et equo, come amichevoli compositori e senza formalità di procedura.

Detti arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti in causa ed il terzo dagli Arbitri come sopra nominati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Monza competente per territorio. Il

loro lodo sarà inappellabile. Restano salve le inderogabili norme di legge.

Articolo 19 – Decorrenza Validità

Il presente Statuto assume piena validità e applicazione dal momento della sua approvazione assembleare e deve intendersi a completo superamento del precedente Statuto stilato in data 15 gennaio 2001 in simultaneità alla costituzione dell'Associazione.


Articolo 20 - Rinvio a norme di Legge

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017, (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibili, si richiamano le norme del Codice Civile e le Leggi speciali vigenti in materia.

Letto, approvato, sottoscritto.

16/09/2019

Banca del Tempo
"Vivere il tempo"
La Presidente



Cernusco Sul Naviglio,

Registrato Ufficio delle Entrate di
in data.....
al n.serie....

RICHIESTA DI REGISTRAZIONE IN ESENZIONE TASSA DI REGISTRO

Riscrittura dello STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "**BANCA DEL TEMPO**" – "*Vivere il Tempo*" di Cernusco Sul Naviglio in accoglimento della nuova normativa introdotta dalla riforma del Terzo Settore con D. lgs. 117/2017, modificato dal D. lgs 105/18, interpretato dalla Circ. Min. 27/12/2018.